

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 13111/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 11162/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale  
11162 del 2014, integrato da motivi  
aggiunti, proposto da Società Forma-  
Tec S.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Filippo Arturo Satta, Anna Romano,  
Mariella Ventriglia, con domicilio  
eletto presso lo Studio Legale Satta  
Romano & Associati in Roma, Foro  
Traiano, 1/A;

*contro*

Fondimpresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Strano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, 288;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Luiss - Guido Carli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto, Franca Iuliano, con domicilio eletto presso Bruno Biscotto in Roma, Via G. Pisanelli, 40;

Soc Fosvi Sc a R.l., Soc Anita Servizi R.l., Soc Solco R.l., Soc K-Makers R.l., Immaginazione e Lavoro Soc Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv.

Mariangela Abrate, con domicilio eletto presso il T.A.R. del Lazio in Roma, Via Flaminia 189;

*per l'annullamento*

- della nota del 30 maggio 2014 con la quale si è comunicato che il piano operativo "Pillar - promuovere l'innovazione per i lavoratori, attraverso linee di aggiornamento e riqualificazione" non è finanziabile; quanto ai motivi aggiunti:
- della nota di Fondimpresa, prot. n. OUT/22780/2014 ricevuta a mezzo pec in data 28/07/2014;
- del verbale di valutazione del Piano formativo n. 46 denominato "INDACO" allegato alla citata nota di Fondimpresa;
- del verbale del Comitato di valutazione datato 10 maggio 2014;
- del verbale del Comitato di valutazione datato 14 maggio 2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondimpresa, del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luiss Guido Carli e di Immaginazione e Lavoro Società Coop;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Forma-Tec s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la valutazione operata da Fondimpresa sui Piani formativi "Pillar2 e "Indaco", che hanno visto i Piani presentati dalla ricorrente giudicati come "idonei ma non finanziati".

Poiché la medesima ricorrente presentava istanza di riesame dell'attribuzione dei punteggi ai propri Piani formativi, Fondimpresa riscontrava tale istanza accogliendola parzialmente e rettificando il punteggio

attribuito a no dei due piani in contestazione (Piano Indaco) senza tuttavia che detta rettifica comportasse come risultato finale l'accesso al finanziamento richiesto.

Avverso tali ultime rivalutazioni la Forma-Tec ha proposto motivi aggiunti con richiesta di sospensiva.

Si sono costituite in giudizio l'amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nonché le controinteressate ammesse ai finanziamenti così come indicate in epigrafe.

Alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il Collegio ha avvertito le parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., in ordine a profili di inammissibilità del ricorso inerenti la giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio del 01 dicembre 2014 la causa avvisate le parti in ordine alla sua definizione all'esito della udienza camerale, è stata spedita in decisione.

Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto:





- come già rilevato dal Giudice amministrativo (parere del Consiglio di Stato n. 386 del 26 gennaio 2012) in merito alla natura dei Fondi paritetici interprofessionali su quesito del Ministero del Lavoro: "I contributi che alimentano i fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 238 e 12 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 rappresentano una prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, come si evince dal tenore letterale delle norme che statuiscono all'articolo 118, comma 3, da un canto che "i datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento all'INPS" e dall'altro, al comma 5 che "resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono al fondo l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo" e all'articolo 12, commi 1 e 2, che "i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi ... un contributo pari a... "; nonché dalla previsione di una sanzione pecuniaria in caso di omesso versamento: ne

consegue che pur essendo l'adesione ai fondi professionali facoltativa, la contribuzione è obbligatoria. Ragionamento non dissimile può farsi per l'altra tipologia di fondi in esame. Ciò, tuttavia, non è sufficiente ad inferirne la natura pubblicistica, trattandosi di versamenti destinati ad alimentare soggetti privati, per lo svolgimento della loro attività, tanto più che le eventuali sanzioni pecuniarie sono destinate agli stessi soggetti. Ancor meno appare possibile qualificarli come "contributi a carico delle finanze pubbliche" ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non essendo destinati a determinare variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 rimarrebbero comunque nella disponibilità del fondo privato senza indurre riduzioni della spesa pubblica. Ciò è coerente con il quadro ordinamentale in cui operano i fondi interprofessionali, la cui attività è solo indirettamente rivolta alla tutela di un interesse generale – garantire ai

lavoratori occasioni di formazione ed elevazione professionale – in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale. In definitiva, tanto l'origine, quanto la destinazione e le modalità di gestione dei finanziamenti sono di natura privata, e sarebbe una palese forzatura inferire dal meccanismo del prelievo e dalle finalità di generica rilevanza pubblica degli stessi la loro natura di “contributi a carico delle finanze pubbliche”.

- non vi è dubbio, pertanto, che come discende dal ragionamento contenuto nel citato parere e che il Collegio condivide, i fondi di cui si tratta abbiano natura privatistica (poiché soggetti tenuti al versamento sono le imprese aderenti al fondo sia pure per il tramite dell'INPS), il che costituisce un primo indice sintomatico della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario;

- a ciò deve aggiungersi che la gestione dei fondi paritetici, pur avendo una finalità “solidaristica” in quanto tende a garantire la formazione anche in aziende medio-piccole attraverso la

redistribuzione del 26% dei fondi per il finanziamento di piani formativi dei lavoratori individuate mediante procedure selettive quale quella per cui è causa, tuttavia vede il 70% dei contributi per la formazione distribuiti tra le imprese aderenti a Fondimpresa mediante l'apertura di un "conto-formazione", che costituisce un conto da cui le imprese che hanno versato i contributi possono attingere per finanziare le proprie attività formative (id est, i fondi tornano per la gran parte alle imprese che li hanno versati e nella misura in cui lo hanno fatto, al netto della quota del 4% per le spese di gestione del Fondo e del 26% che è la quota da redistribuire).

- da ciò deriva che Fondimpresa non amministra risorse pubbliche e non esercita poteri pubblicistici, pur dovendo agire nel rispetto di regole di trasparenza e secondo criteri selettivi "meritocratici", i quali tuttavia non costituiscono un "modus agendi" esclusivo dei soggetti pubblici.

Quanto al profilo soggettivo relativo alla sussistenza degli elementi





riconosciuti come caratteristici dell'organismo di diritto pubblico, al fine di attrarre la giurisdizione del Giudice amministrativo, il Collegio rileva che:

- i Fondi paritetici interprofessionali di formazione continua, nel cui novero è da ascrivere Fondimpresa, non costituiscono organismi di diritto pubblico, in quanto pur potendo perseguire interessi di carattere generale come nel caso di specie (ma non necessariamente pubblicistici) – la formazione e l'avanzamento professionale dei lavoratori delle sole imprese aderenti al Fondo – possono essere costituiti nella forma di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 c.c., secondo la previsione dell'118 comma 6 della legge 388/2000 ed in tal caso non sono dotati di personalità giuridica;
- quanto al controllo dell'amministrazione pubblica e alla composizione degli organi di Fondimpresa, pur essendoci un'autorizzazione a monte a costituire il Fondo da parte del Ministero del

Lavoro e la nomina del presidente del collegio sindacale, non vi è una partecipazione di soggetti pubblici all'amministrazione del Fondo, tale da connotare il Fondo come organismo di diritto pubblico.

Alla luce di tali motivazioni si ritiene che il Giudice amministrativo non sia dotato di giurisdizione per la controversia in epigrafe indicata ed è pertanto necessario dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a. con indicazione del Giudice ordinario quale giudice titolare della giurisdizione sulle questioni trattate.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice fornito della giurisdizione, il Giudice

Ordinario, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 11 c.p.a.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia  
eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di  
consiglio del giorno 1 dicembre 2014  
con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

FF

Emanuela Loria, Consigliere,

Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)